



TECNO S.p.A. Società Benefit

PROCEDURA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE ADOTTATA DA TECNO S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN, DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 17221 DEL 12 MARZO 2010, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, E DELLE DISPOSIZIONI EURONEXT GROWTH MILAN IN MATERIA DI PARTI CORRELATE ADOTTATE DA BORSA ITALIANA S.P.A.



Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2025

Tecno S.p.A. SB

Sede legale: Riviera di Chiaia 270, 80121 - Napoli

C.F., P.IVA: 08240931215

N. R.E.A.: NA 943077

Capitale sociale sottoscritto e versato euro 50.000,00

www.tecno-group.eu

1. Premesse

- 1.1. La presente “*Procedura delle operazioni con parti correlate adottata da Tecno S.p.A. Società Benefit ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, e delle Disposizioni Euronext Growth Milan in materia di parti correlate adottate da Borsa Italiana S.p.A.*” (la “**Procedura**”) è stata predisposta, in conformità all’articolo 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il “**Regolamento Emittenti EGM**”), sulla base: (i) dell’articolo 10 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento 17221/2010**” o “**Regolamento Consob**”) e (ii) delle disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificate e integrate (le “**Disposizioni**”).
- 1.2. La Procedura disciplina le regole, le modalità ed i principi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate da Tecno S.p.A. Società Benefit (“**Tecno**” o la “**Società**”), direttamente o per tramite di Controllate (come di seguito definite), in virtù dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società (“**Azioni**”) sul sistema multilaterale di negoziazione denominato *Euronext Growth Milan* (“**EGM**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).
- 1.3. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM e dell’articolo 10 del Regolamento Consob, la Procedura, salvo ove diversamente specificato, si applica indistintamente tanto alle Operazioni di Minore Rilevanza quanto alle Operazioni di Maggiore Rilevanza (come, rispettivamente, di seguito definite). La Procedura non trova invece applicazione con riferimento alle Operazioni di Importo Esiguo e alle Operazioni Escluse (come, rispettivamente, di seguito definite).
- 1.4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) e alle Disposizioni, *pro tempore* applicabili.
- 1.5. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) e alle Disposizioni si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.
- 1.6. La Procedura è stata approvata, all’unanimità, dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 giugno 2025 previo parere favorevole dell’Amministratore Indipendente (come di seguito definito) espresso in pari data. L’Amministratore Delegato *pro tempore* in carica è stato autorizzato con la suddetta delibera ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari,

ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana, anche a seguito dell'integrazione o modificazione della normativa *pro tempore* applicabile.

- 1.7. Fermo restando quanto previsto dalla Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente l'efficacia della Procedura e la necessità e/o l'opportunità di procedere ad una revisione della stessa.
- 1.8. Il Collegio Sindacale della Società vigila sulla conformità della presente Procedura ai principi delle Disposizioni e alle previsioni del Regolamento Consob nonché sull'osservanza della Procedura stessa e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del Codice Civile.
- 1.9. La presente Procedura è stata trasmessa agli organi della Società e di tutte le sue Controllate (come di seguito definite) anche per garantire omogeneità di condotta e vale anche come istruzione impartita a queste ultime ed è pubblicata sul, e scaricabile dal, sito internet della Società: www.tecno-group.eu, alla pagina "*Governance/Documenti*".

2. Definizioni

- 2.1 In aggiunta ai termini altrove definiti nella presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo di cui di seguito hanno il significato per ciascuno qui di seguito indicato fermo restando che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale:

“**Amministratore Delegato**” indica l'amministratore delegato *pro tempore* in carica della Società.

“**Amministratori Indipendenti**” indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società.

“**Amministratori Non Correlati**” indica gli amministratori della Società diversi da una controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate a tale controparte.

“**Assemblea**” indica l'assemblea degli azionisti della Società.

“**Collegate**” indica le società collegate come definite dal Regolamento Consob.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società *pro tempore* in carica.

“**Comitato Parti Correlate**” o “**Comitato**” indica il comitato composto da tutti gli Amministratori Indipendenti *pro tempore* in carica, fermo restando che – fintanto che e

ogniquale volta nel Consiglio di Amministrazione figuri un solo Amministratore Indipendente – il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito con la sola presenza di tale Amministratore Indipendente. Restano comunque applicabili i Presidi Equivalenti di cui all'Articolo 6 della Procedura.

“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard” indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società *pro tempore* in carica.

“Controllate” indica le società controllate come definite dal Regolamento Consob.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche” quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e/o di Controllate, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società e delle Controllate.

Interessi Significativi: indica quegli interessi identificati, in considerazione della relativa natura, ammontare e di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione, con la Comunicazione Consob DEM/10078683 del 24 novembre 2010 (e nelle successive comunicazioni Consob). Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Controllate o le Collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre Parti Correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Controllate o Collegate con le quali l'operazione è svolta e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Controllata o Collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società. La significatività di un interesse di una Parte Correlata è, di norma, effettuata dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà avvalersi del parere del Comitato Parti Correlate o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati.

“Operazioni con Parti Correlate” indica le operazioni definite dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. L'Allegato 1 alla Procedura riporta un estratto delle definizioni di Parti Correlate

e Operazioni con Parti Correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali.

“Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di società Controllate” indica le Operazioni con Parti Correlate effettuate dalle Controllate dalla Società con Parti Correlate a quest’ultima e sottoposte al suo preventivo esame o approvazione, in forza delle disposizioni emanate nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della Società, dei processi decisionali interni o delle deleghe conferite a esponenti aziendali della Società.

“Operazioni di Importo Esiguo” indica le Operazioni con Parti Correlate il cui controvalore complessivo non ecceda l’importo di Euro 40.000,00 nel caso in cui la controparte sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili) o l’importo di Euro 80.000,00 nel caso in cui la controparte sia una persona giuridica. Ai fini del calcolo per l’individuazione di un’Operazione di Importo Esiguo si terrà conto di precedenti Operazioni di Importo Esiguo della medesima natura compiute con la Parte Correlata interessata nel corso dei dodici mesi precedenti.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza” indica le Operazioni con Parti Correlate individuate in base ai criteri indicati dall’allegato 2 alle Disposizioni.

“Operazioni di Minore Rilevanza” indica le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“Operazioni Escluse” indica le Operazioni con Parti Correlate indicate nell’articolo 13 della Procedura.

“Operazioni Ordinarie” indica le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e delle Controllate che siano state concluse a condizioni di mercato ovvero a condizioni equivalenti.

“Parti Correlate” indica i soggetti definiti dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002. L’Allegato 1 alla Procedura riporta un estratto delle definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate ai sensi dello IAS 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali.

“Preposto” indica il *Chief Financial Officer* della Società *pro tempore* in carica.

“Presidi Equivalenti” indica i presidi indicati nell’Articolo 6 della Procedura.

“Principi Contabili Internazionali” o **“IAS”** o **“IFRS”** indica i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

“**Registro Parti Correlate**” indica l’elenco delle Parti Correlate tenuto dal Preposto e dallo stesso aggiornato in conformità alla Procedura.

“**Regolamento MAR**” indica il Regolamento (UE) n. 596/2014, come successivamente modificato ed integrato.

“**Sindaci Non Correlati**” indica i sindaci effettivi della Società diversi da una controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

“**Soci Non Correlati**” indica i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

“**TUF**” indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (*Testo Unico dell’intermediazione finanziaria*) e successive modificazioni ed integrazioni.

2.2 Formano parte integrante della presente Procedura i seguenti allegati:

- Allegato 1: Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate definizioni ad esse funzionali

- Allegato 2: Modello di comunicazione.

3. Identificazione delle Parti Correlate e istituzione del Registro

3.1 Ai fini della determinazione del perimetro soggettivo di correlazione, la definizione di Parte Correlata di cui alla presente Procedura è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti nonché avendo riguardo all’intero corpo dei Principi Contabili Internazionali e alle interpretazioni adottate dagli organismi competenti, in quanto applicabili.

3.2 L’Amministratore Delegato individua, con il supporto del Preposto, le Parti Correlate sulla base delle informazioni ad esso pervenute o comunque nella sua disponibilità e istituisce con il supporto del Preposto, un apposito registro nel quale queste vengono iscritte (“**Registro Parti Correlate**” o “**Registro**”). Il Registro è tenuto ed aggiornato dal Preposto sulla base delle comunicazioni ricevute ovvero disponibili ed in ogni caso almeno su base semestrale.

3.3 Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate della Società che abbiano il controllo o il controllo congiunto della Società o che siano uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante o che abbiano un’influenza notevole sulla Società sono tenute, anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a: (i) fornire per iscritto (utilizzando il modello di comunicazione di cui all’Allegato 2 alla presente Procedura) all’Amministratore Delegato e al Preposto i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti e (ii) ad aggiornare tempestivamente le informazioni precedentemente rese.

- 3.4 In caso di dubbi e/o controversie circa a qualificazione di qualsiasi soggetto quale Parte Correlata la questione viene rimessa al Collegio Sindacale.
- 3.5 Il Registro è mantenuto a disposizione oltre che dell'Amministratore Delegato e del Preposto anche dell'amministratore delegato o, a seconda del caso, dell'amministratore unico delle Controllate in quanto funzioni aziendali preposte delle Controllate.

4. Istruttoria e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

- 4.1 In conformità a quanto previsto dal combinato disposto dall'articolo 13 del Regolamento Emittenti EGM e dall'articolo 10 del Regolamento Consob, la Società si avvale della facoltà di applicare alle Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza. La disciplina di cui al presente Articolo 4 troverà pertanto integrale applicazione anche con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, fatto salvo quanto diversamente di seguito indicato.
- 4.2 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza dell'Amministratore Delegato, in conformità alle deleghe attribuite ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto, delibera consiliare o ai sensi della Procedura, spettino alla loro rispettiva competenza. L'Amministratore Delegato, tuttavia, può sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le Operazioni con Parti Correlate rispetto alle quali risulterebbe competente.
- 4.3 Sono in ogni caso di competenza del Consiglio di Amministrazione (a) le delibere relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e (b) le delibere relative alle Operazioni con Parti Correlate nelle uno o più amministratori sia/no titolare/i di un interesse per conto proprio o di terzi, ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui articolo 2391 del Codice Civile.
- 4.4 Prima del perfezionamento di qualsiasi operazione, l'Amministratore Delegato verifica, con il supporto del Preposto, se la controparte risulti essere una Parte Correlata. Qualora ritenga che l'operazione sia con Parte Correlata, l'Amministratore Delegato verifica se l'operazione: (a) sia un'Operazione Esclusa; (b) sia in attuazione di una Delibera Quadro (come di seguito definita) e (c) rientri tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o tra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.5 Qualora l'operazione non rientri in una delle ipotesi di cui al precedente paragrafo, lettere (a) e (b), l'Amministratore Delegato, con il supporto del Preposto, sottopone tempestivamente l'operazione all'attenzione del Comitato Parti Correlate (o al Presidio Equivalente, come si seguito definito, ove del caso) indicando, ove necessario, il termine entro il quale il Comitato Parti Correlate (o il Presidio Equivalente, come si seguito definito, ove del caso) deve esprimersi. Parimenti in caso di dubbio circa la riconducibilità dell'operazione a una delle ipotesi di cui al precedente paragrafo, lettere (a) e (b), l'Amministratore Delegato sottoporrà la decisione sul punto al Comitato Parti Correlate (o al Presidio Equivalente, come si seguito

definito, ove del caso). Il Comitato Parti Correlate si costituirà e deciderà circa la propria competenza e, nel caso di accertamento della stessa, procederà alla valutazione dell'Operazione con Parti Correlate.

- 4.6 L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate salvo che si tratti di Operazione Escluse, dovrà in ogni caso avvenire previo parere motivato non vincolante rilasciato dal Comitato Parti Correlate (o, a seconda del caso, dal Presidio Equivalente, come di seguito definito) sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parti Correlate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni come meglio indicato nel successivo Articolo.
- 4.7 L'Amministratore Delegato, avvalendosi del supporto del Preposto, dovrà quindi fornire con congruo anticipo al Comitato Parti Correlate (o al Presidio Equivalente, come si seguito definito, ove del caso) informazioni complete e adeguate in merito alle caratteristiche dell'Operazione con Parte Correlata che la Società intende compiere. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e relative modalità di determinazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'operazione nonché eventuali rischi e gli altri principali termini e condizioni dell'operazione stessa nonché l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio o di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto all'operazione. Qualora l'Operazione con Parte Correlata sottoposta al Comitato Parti Correlate (o al Presidio Equivalente, come si seguito definito, ove del caso) sia definita a Condizioni di Mercato o Standard le informazioni trasmesse allo stesso devono contenere oggettivi elementi di riscontro al riguardo.
- 4.8 Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, a cura dell'Amministratore Delegato, dovrà essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima della data della riunione consiliare, un'informativa completa e adeguata, in linea con quanto indicato nel precedente paragrafo, sull'Operazione con Parte Correlata che si intende realizzare per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione dell'operazione proposta.
- 4.9 I verbali delle deliberazioni di approvazione di Operazioni con Parti Correlate devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento delle operazioni stesse nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato ritenga di non condividere il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.
- 4.10 La medesima procedura di cui al presente Articolo trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'Assemblea allorché tali operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate.

4.11 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le Operazioni con Parti Correlate siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere autorizzate da quest'ultima, qualora l'organo amministrativo intenda sottoporre all'Assemblea un'Operazione con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato Operazioni Parti Correlate (o dal Presidio Equivalente, come si seguito definito, ove del caso), tale operazione, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile, non potrà essere perfezionata qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione con Parti Correlate, a condizione tuttavia che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

5. Comitato Operazioni Parti Correlate

- 5.1 Prima dell'approvazione di un'Operazione con Parte Correlata, salvo che si tratti di un'Operazione Esclusa, il Comitato Parti Correlate esprime un motivato parere, non vincolante, sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il suddetto parere reca puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata. Il parere espresso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è allegato al verbale della riunione del Comitato stesso.
- 5.2 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, qualora lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del proprio parere, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. In tal caso, lo stesso Comitato deve verificare preventivamente l'indipendenza degli esperti e l'assenza di conflitti di interesse in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari applicabili nonché delle Disposizioni (cfr. articolo 2.4 dell'Allegato 3, alle Disposizioni). Nella scelta degli esperti il Comitato dovrà ricorrere a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse. I costi e le spese relativi ai servizi di consulenza prestati dagli esperti saranno sostenuti dalla Società. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere integralmente all'organo competente a decidere sull'Operazione anche altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'operazione, ivi inclusi quelli rilasciati da eventuali esperti indipendenti.
- 5.3 Il Comitato si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno nonché su richiesta dell'Amministratore Delegato in relazione a ogni specifica Operazione con Parte Correlata allo stesso sottoposta.
- 5.4 I componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione a ogni specifica Operazione con Parte Correlata

allo stesso sottoposta al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo Articolo 6.

- 5.5 Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per video o audio conferenza e le decisioni possono essere adottate anche tramite consultazione scritta. Le riunioni e la procedura di consultazione scritta non sono soggette a particolari formalità, purché siano assicurati a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione ed un'adeguata informazione. Le decisioni sono prese per iscritto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Comitato (e all'unanimità ove il Comitato sia composto da soli due membri).
- 5.6 Alle riunioni del Comitato Parti Correlate possono prendere parte anche i membri del Collegio Sindacale.
- 5.7 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate riceve dall'Amministratore Delegato, su base almeno annuale e comunque entro la data prevista per la riunione del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di bilancio di esercizio e, se del caso, il bilancio consolidato, informazioni in merito alle Operazioni Escluse, quantomeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 5.8 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con cadenza almeno semestrale e sulla base delle informazioni dallo stesso ricevute, verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni rientranti nell'attività ordinaria della Società o delle Controllate ovvero rientranti nelle connesse attività finanziarie che costituiscono Operazioni di Maggiore Rilevanza e siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

6. Presidi Equivalenti

- 6.1 Nel caso in cui: (a) il Comitato sia composto da più membri e uno o più di essi (ma non tutti) risulti/no Parte/i Correlata/e rispetto ad una determinata operazione su cui il Comitato Parti Correlate sia chiamato a esprimersi ovvero (b) il Comitato sia composto (i) da un solo Amministratore Indipendente e questi risulti Parte Correlata ovvero (ii) da più Amministratori Indipendenti i quali risultino tutti Parti Correlate ovvero ancora (c) in caso di assenza o impedimento dell'unico Amministratore Indipendente o della maggioranza degli Amministratori Non Correlati dovranno essere adottati i presidi di cui ai successivi paragrafi ("**Presidi Equivalenti**").
- 6.2 Nel caso di cui al precedente paragrafo 6.1 lettera (a) l'operazione con Parte Correlata sarà vagliata e il parere sarà reso dagli Amministratori Non Correlati che compongono il Comitato o, ove del caso, dall'unico Amministratore Indipendente che risulti essere Amministratore Non Correlato.
- 6.3 Nei casi di cui al precedente paragrafo 6.1, lettere (b) e (c), l'operazione è vagliata e il relativo parere sarà rilasciato:

- a) dal Presidente del Collegio Sindacale, purché esso sia Sindaco Non Correlato; ovvero, in mancanza
 - b) da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza nelle materie di interesse.
- 6.4 In caso di ricorso ad uno dei Presidi Equivalenti di cui al presente Articolo 6 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento che deve essere seguito dal Comitato Parti Correlate.

7. Delibere Quadro

- 7.1 Il Consiglio di Amministrazione può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento di serie di operazioni omogenee ed a carattere ricorrente da realizzarsi, anche tramite Controllate, con determinate categorie di Parti Correlate di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le “**Delibere Quadro**”).
- 7.2 Le Delibere Quadro non potranno avere efficacia non superiore ad un anno, debbono riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate e riportare almeno il prevedibile ammontare massimo, in Euro, delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento nonché la motivazione delle condizioni previste.
- 7.3 Qualora sia prevedibile che l’ammontare massimo delle operazioni oggetto della Delibera Quadro superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza come stabilita all’allegato 2 delle Disposizioni, la Società, in occasione dell’approvazione della Delibera Quadro, dovrà pubblicare un Documento Informativo (come di seguito definito) ai sensi dell’Articolo 10 della presente Procedura.
- 7.4 Alle Delibere Quadro si applicano le disposizioni di cui al precedente Articolo 4, in quanto compatibili, mentre le medesime disposizioni non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una Delibera Quadro. Pertanto, le Delibere Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento stabilito per l’approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate in funzione dell’ammontare massimo complessivo previsto e dovranno riferirsi a operazioni sufficientemente determinate.
- 7.5 L’Amministratore Delegato dovrà rendere una completa informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull’attuazione delle Delibere Quadro nel trimestre di riferimento. In particolare, l’Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle Delibere Quadro, indicando per ciascuna: (i) la controparte con cui l’operazione è stata posta in essere; (ii) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’operazione; (iii) la durata di ciascuna Delibera Quadro (iv) le motivazioni e l’interesse dell’operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario; (v) le modalità di

determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli standard di mercato.

8. Approvazione da parte dell'Assemblea delle Operazioni con Parti Correlate in caso di urgenza

- 8.1 Ove consentito dallo statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, alle Operazioni con Parti Correlate che siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da questa autorizzate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'Articolo 4 che precede.
- 8.2 Nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo, l'organo che convoca l'Assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. La relazione dell'organo che convoca l'Assemblea e le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM. Tali documenti possono essere contenuti nel Documento Informativo di cui al successivo Articolo 10.
- 8.3 Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, l'Operazione con Parti Correlate non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione Parti Correlate, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.
- 8.4 Diversamente, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti EGM.

9. Operazioni con Parti Correlate realizzate da Controllate

- 9.1 Le disposizioni della Procedura trovano altresì applicazione, *mutatis mutandis*, rispetto alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Controllate, fiduciarie o interposte persone.
- 9.2 Prima di effettuare una operazione la Controllata, tramite il relativo amministratore delegato o amministratore unico (a seconda del caso), deve verificare se la controparte rientri tra le Parti Correlate e se l'Operazione non sia un'Operazione Esclusa. La Controllata, tramite il relativo amministratore delegato o amministratore unico (a seconda del caso), informa quindi tempestivamente l'Amministratore Delegato, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla Procedura.

- 9.3 Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (o il Presidio Equivalente, ove del caso rilascia il proprio parere in tempo utile al fine di consentire all'organo competente sia della Società che della Controllata di esaminare e approvare l'operazione.
- 9.4 Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Amministratore Delegato provvede ad informare tempestivamente la Controllata.
- 9.5 Successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della Controllata, la Controllata dovrà: (i) fornire tempestivamente alla Società le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi di informativa richiesti dalle disposizioni di legge applicabili e/o dalla presente Procedura; e (ii) predisporre una specifica informativa per la prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 9.6 Qualora l'operazione da realizzarsi per il tramite della Società Controllata sia di competenza dell'assemblea di quest'ultima, per la fase di istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima si applica, *mutatis mutandis*, la procedura sopra indicata.

10. Documento Informativo

- 10.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Controllate italiane o estere, la Società è tenuta a predisporre e pubblicare un documento informativo ai sensi dell'articolo 2, allegato 3, delle Disposizioni ("**Documento Informativo**"), secondo termini, modalità e contenuto ivi disciplinati.
- 10.2 Il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata o con soggetti correlati a quest'ultima o alla Società, operazioni tra loro omogenee e realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza superino, se cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui all'allegato 2 delle Disposizioni. Ai fini della presente previsione, rilevano anche le Operazioni compiute da Controllate e non devono essere considerate le Operazioni Escluse.
- 10.3 Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le eventuali ulteriori modalità applicabili ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, entro i sette giorni successivi alla data dell'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale ad una Parte Correlata, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Nel rispetto del medesimo termine la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo ovvero sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Comitato (o, a seconda del caso, dal Presidio Equivalente) e/o dagli esperti indipendenti eventualmente

nominati e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri di esperti indipendenti, la Società può limitarsi, motivando tale scelta, a rendere pubblici esclusivamente gli elementi indicati nell'allegato 3 delle Disposizioni.

- 10.4 Il Documento Informativo dovrà essere predisposto anche qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, ove cumulativamente considerate superino le soglie di rilevanza di cui all'allegato 2 delle Disposizioni. Ai fini del presente paragrafo rilevano anche le Operazioni con Parti Correlate compiute da Controllate, italiane o estere (ove esistenti), mentre non devono essere considerate le Operazioni Escluse.
- 10.5 Nell'ipotesi in cui il superamento delle suddette soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni di cui al precedente paragrafo, il Documento Informativo dovrà essere messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza, e dovrà contenere informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da Controllate, il Documento Informativo dovrà essere messo a disposizione del pubblico entro i quindici giorni successivi dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina il superamento della soglia.
- 10.6 Nell'ipotesi in cui, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti EGM, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste ai sensi del presente Articolo 10 e dalle citate disposizioni del Regolamento Emittenti EGM. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, con le modalità indicate ai sensi del precedente paragrafo 9.3, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Società pubblichi le informazioni di cui al presente paragrafo in documenti separati può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

11. Obblighi di tempestiva informativa al pubblico

- 11.1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate costituisca un'informazione privilegiata (come definita dall'articolo 7 del Regolamento MAR) e pertanto debba resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento MAR, quest'ultimo deve riportare, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta normativa: (i) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della

natura della correlazione esistente; (ii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione; (iii) se l'operazione è classificabile come un'Operazione di Maggiore Rilevanza e, ove applicabile, l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo; (iv) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e se questa rientra nelle Operazioni Escluse; e (v) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (o del Presidio Equivalente, a seconda del caso).

11.2 La Società provvede in tal senso con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico, nel rispetto dei principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso alle informazioni privilegiate. Per informazioni sui suddetti obblighi di comunicazione si rinvia alla *“Procedura per la gestione e comunicazione di informazioni privilegiate di Tecno S.p.A. Società Benefit ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e del Regolamento (UE) 596/2014”* pubblicata sul, e scaricabile dal, sito internet della Società,

12. Obblighi Informativi Periodici

12.1 L'Amministratore Delegato, con il supporto del Preposto, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento.

12.2 Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- a) la controparte con cui ciascuna Operazione con Parte Correlata è stata attuata;
- b) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione;
- c) le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

12.3 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento MAR, nel caso di una o più Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato (o dal Presidio Equivalente, a seconda del caso), deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro quindici giorni dalla data di chiusura di ciascun trimestre d'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato (o dal Presidio Equivalente, a seconda del caso) nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

13. Operazioni Escluse

13.1 Le Operazioni Escluse sono le Operazioni con Parti Correlate alle quali non si applicano la Procedura e le Disposizioni

13.2 Sono Operazioni Escluse:

- a) le Operazioni di Importo Esiguo;
- b) le operazioni con o tra società Controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con Collegate alla Società, qualora nelle Controllate o Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società;
- c) le deliberazioni assembleari ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ove nominato), nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile;
- d) fuori dai casi indicati nella precedente lettera c), le deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza Indipendenti; e (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- e) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- f) ai piani di compenso basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea purché sia stato rispettato volontariamente il regime informativo previsto dall'art. 114-bis del TUF;
- g) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In caso di deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 2, commi da 1 a 6, delle Disposizioni, fermo quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento MAR, la Società deve indicare nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella presente lettera nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia un' Operazione Ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro. Nel caso in cui trovi applicazione il

presente caso di esclusione, l'Amministratore Delegato deve comunicare le suddette informazioni anche al Comitato Parti Correlate (o, a seconda del caso, al Presidio Equivalente) entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione o dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso o dalla proposta da sottoporre all'Assemblea. Sulla base di tale informativa, il Comitato Parti Correlate (o, a seconda del caso, il Presidio Equivalente), verificano tempestivamente la corretta applicazione delle condizioni di esenzione a tale tipologia di operazione;

- h) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del Codice Civile; (b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale, (c) alle riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del Codice Civile e (d) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 TUF
- i) alle ulteriori compiute sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da autorità di vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da autorità di vigilanza nell'interesse del Gruppo.

13.3 I casi di esclusione previsti nel presente Articolo trovano applicazione anche con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Controllate.

13.4 Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico individuati dall'articolo 5 del Regolamento Consob, così come applicabili in conformità al combinato disposto dall'articolo 10 del Regolamento Consob e dell'articolo 13 del Regolamento EGM.

13.5 Nel caso in cui le operazioni che beneficiano di uno dei casi di esenzione di cui al presente Articolo siano Operazioni di Maggiore Rilevanza, l'Amministratore Delegato dovrà provvedere a comunicare al Comitato (o, a seconda del caso, al Presidio Equivalente) la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'operazione che ha beneficiato dell'esclusione; l'invio di tali informazioni è effettuato su base annua.

14. Modifica e entrata in vigore

14.1 La Procedura può essere modificata nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 1, terzo comma, delle Disposizioni.

14.2 La Procedura entra in vigore con effetto dalla data di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società sull'EGM.

Tecno S.p.A. SB

Sede legale: Riviera di Chiaia 270, 80121 - Napoli

C.F., C.F., P.IVA: 08240931215

N. R.E.A.: NA 943077

Capitale sociale sottoscritto e versato euro 50.000,00

www.tecno-group.eu

Allegato 1

Definizioni di Parti Correlate e Operazioni Con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali

Parte Correlata

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio (i.e. Tecno).

Sono “parti correlate” di Tecno, ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”):

- a) una persona o uno “stretto familiare” di quella persona se tale persona:
 - (i) ha il “controllo” o il “controllo congiunto” di Tecno; o
 - (ii) esercita un’“influenza notevole” su Tecno; o
 - (iii) è un “dirigente con responsabilità strategiche” di Tecno o degli azionisti, che anche congiuntamente, controllano Tecno;
- b) un'entità se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- c) l'entità e Tecno fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (i) l'entità è una “società collegata” di Tecno;
 - (ii) l'entità è una “joint venture” in cui Tecno è una partecipante;
 - (iii) l'entità è una “società collegata” o una “joint venture” facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità;
 - (iv) entrambe le entità sono “joint venture” di una stessa terza controparte;
 - (v) l'entità è una “joint venture” di una terza entità e Tecno è una “società collegata” della terza entità;
 - (vi) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di Tecno o di una società ad essa correlata;
 - (vii) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona di cui al precedente punto (a);
 - (viii) una persona identificata al precedente punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è

- (ix) uno dei “dirigenti con responsabilità strategiche” dell’entità (o di una sua controllante);
- (x) l’entità o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche a Tecno o ai soggetti che, anche congiuntamente, la controllano.

Operazioni con Parti Correlate

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”), un’“Operazione con Parte Correlata” è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i Principi Contabili Internazionali

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”), i termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10 (“Bilancio Consolidato”), nell’IFRS 11 (“Accordi per un controllo congiunto”) e nello IAS 28 (“Partecipazioni in società collegate e joint venture”) e sono utilizzati nello IAS 24 medesimo con i significati specificati in tali IFRS.

“Controllo”

Ai sensi dell’IFRS 10 (“Bilancio Consolidato”) “un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. Pertanto, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente: (a) il potere sull’entità oggetto di investimento (un investitore ha potere su un’entità oggetto di investimento quando detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell’entità oggetto di investimento); (b) l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di investimento; e (c) la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti. Nel determinare se controlla un’entità oggetto di investimento, un investitore deve considerare tutti i fatti e le circostanze. L’investitore deve valutare nuovamente se controlla un’entità oggetto di investimento qualora i fatti e le circostanze indicano la presenza di variazioni in uno o più dei tre elementi di controllo elencati nel paragrafo 7 (vedere paragrafi B80–B85). Due o più investitori controllano collettivamente un’entità oggetto di investimento quando devono operare insieme per condurre le

attività rilevanti. In tali casi, poiché nessun investitore può condurre le attività senza il coinvolgimento degli altri, nessun investitore controlla singolarmente l'entità oggetto di investimento. Ciascun investitore dovrebbe contabilizzare la propria interessenza nella partecipata secondo quanto stabilito dai pertinenti IFRS, quali l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture o l'IFRS 9 Strumenti finanziari». 3.1.2 - “Controllo Congiunto” Ai sensi del IFRS 11 (“Accordi a controllo congiunto”) «il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

“Influenza notevole”

Ai sensi dello IAS 28 (“*Partecipazioni in società collegate e Joint venture*”), l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20 % o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20 % dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; o (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (“*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”) i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente e indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità [i.e. Tecno], compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa.

I dirigenti con responsabilità strategiche di Tecno sono individuati dal Consiglio di Amministrazione. Nella categoria dei “Dirigenti con Responsabilità Strategiche” si ritengono inclusi anche i componenti effettivi degli organi di controllo.

“Stretti familiari”

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (“*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”) si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l’entità tra cui, (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente». La definizione di “stretti familiari” rilevante ai fini dell’applicazione dello Standard ricomprende anche altri soggetti riconosciuti tali nelle dichiarazioni che la Parte Correlata rilascia periodicamente.

“Collegata”

Ai sensi dello IAS 28, paragrafo 3 (“*Partecipazioni in società collegate e Joint venture*”) una collegata è un’entità su cui l’investitore esercita un’influenza notevole. Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 12 (“*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”), «nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le società controllate della stessa società collegata (...). Pertanto, per esempio, una società controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata, sono tra loro collegati.

“Joint Venture”

Ai sensi dello IAS 28, paragrafo 3 (“*Partecipazioni in società collegate e Joint venture*”) una joint venture è “un accordo a controllo congiunto su un’entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell’entità stessa; lo stesso paragrafo 3 dello IAS 28 precisa inoltre che un accordo a controllo congiunto è un accordo in base al quale due o più parti detengono il controllo congiunto dell’attività economica oggetto dell’accordo” e che “il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un’attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”. Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 12 (“*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”), nella definizione di parte correlata (...) una joint venture comprende le controllate della joint venture.

Principi interpretativi delle definizioni

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 10 (“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”) nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

L’interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

Tecno S.p.A. SB

Sede legale: Riviera di Chiaia 270, 80121 - Napoli

C.F., C.F., P.IVA: 08240931215

N. R.E.A.: NA 943077

Capitale sociale sottoscritto e versato euro 50.000,00

www.tecno-group.eu

Allegato 2

Modello di comunicazione

Tecno S.p.A. Società Benefit
Riviera di Chiaia, n. 270
80121 Napoli
Alla cortese attenzione dell'Amministratore Delegato

Raccomandata a/r o PEC

Oggetto: comunicazione in tema di parti correlate

Il/La

sottoscritto/a (*cognome e nome/denominazione sociale*) _____
nato a _____ il _____ residente/sede legale in
via/piazza _____ città _____, cap _____ codice
fiscale _____ indirizzo e-mail _____, in
qualità di _____;

Premesso che

1. Tecno S.p.A. Società Benefit (“**Tecno**” o la “**Società**”) ha adottato la “*Procedura delle operazioni con parti correlate adottata da Tecno S.p.A. Società Benefit ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, e delle Disposizioni Euronext Growth Milan in materia di parti correlate adottate da Borsa Italiana S.p.A.*” (“**Procedura**”) pubblicata sul sito internet della Società, volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, fissando regole dirette all’individuazione delle diverse categorie di operazioni con parti correlate e alla determinazione dell’istruttoria ed approvazione delle operazioni, nonché all’adempimento degli eventuali obblighi informativi verso il pubblico;

2. ai sensi del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con la delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, in virtù del richiamo ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, è considerata parte correlata una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.
- a) Una persona o uno stretto familiare¹ di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo² o il controllo congiunto³ dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole⁴ sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche⁵ dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

¹ Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

² I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

³ Si veda nota 2.

⁴ Si veda nota 2.

⁵ I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12];

3. l'esatta e tempestiva individuazione delle parti correlate costituisce presupposto essenziale ai fini della corretta applicazione della Procedura OPC, nonché dell'adempimento degli obblighi di informativa dalla stessa previsti;

DICHIARA ED ATTESTA

anche ai sensi dell'Articolo 3 della Procedura:

1. di aver preso atto delle definizioni di cui alle premesse della presente comunicazione;
2. i seguenti dati e recapiti personali agli effetti della Procedura:

Nome e Cognome	
Codice fiscale	
E-mail/PEC	
Recapiti Telefono/Fax	
Domicilio	

3. i seguenti nominativi e dati degli stretti familiari alla data della presente comunicazione:

Tecno S.p.A. SB

Sede legale: Riviera di Chiaia 270, 80121 - Napoli

C.F., C.F., P.IVA: 08240931215

N. R.E.A.: NA 943077

Capitale sociale sottoscritto e versato euro 50.000,00

www.tecno-group.eu

Grado di Parentela	Nome e Cognome	Codice Fiscale

4. le seguenti entità di cui alla lettere b) (vi) e b) (vii) del punto 2. delle premesse alla data della presente comunicazione:

4.1 eventuali entità nella/e quale/i il sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto:

Entità	C.F/P.Iva	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

4.2 eventuali entità nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto esercita il controllo o il controllo congiunto:

Entità	C.F/P.IVA	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

4.3 eventuali entità nella/e quale/i il sottoscritto - il quale abbia il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio (i.e. Tecno) - ha un'influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9)

Entità	C.F/P.IVA	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

4.4 eventuali entità nella/e quale/i uno degli stretti familiari del sottoscritto - il quale abbia il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio (i.e. Tecno) - ha un'influenza significativa o della/e quale/i è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche (IAS 24, paragrafo 9).

Entità	C.F/P.IVA	Motivazione/Quota di partecipazione	Diretta/Indiretta

Il/La sottoscritto/a (i) si impegna a comunicare tempestivamente a Tecno ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite, (ii) dichiara di impegnarsi con la massima diligenza alla osservanza delle disposizioni della menzionata Procedura, (iii) dichiara di aver raccolto i dati personali relativi ai propri stretti familiari in conformità alla normativa sulla *privacy pro tempore* vigente, (iv) si impegna - ove necessario - a far rilasciare apposita ulteriore dichiarazione anche da parte di soggetti ad esso correlati rilevanti ai fini della Procedura, in via autonoma rispetto alla presente comunicazione.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato e sarà trattata nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali *pro tempore* applicabile.

Luogo e Data

Firma